

TESTO COORDINATO

DECRETO DELEGATO 6 marzo 2013 n.21

DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO RETRIBUTIVO DEI DIRIGENTI E DEI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO

(Aggiornato al 31 ottobre 2022)

Testo coordinato con le modifiche derivanti dal Decreto Delegato 4 dicembre 2020 n.209 e dal Decreto Delegato 29 aprile 2022 n.73.

LEGGI CITATE NEL TESTO COORDINATO

Legge 23 ottobre 1990 n.118

Legge 31 luglio 2009 n.108

Legge 22 dicembre 2010 n. 194;

Legge 5 dicembre 2011 n.188

Decreto Delegato 27 febbraio 2012 n.13

Decreto Delegato 27 aprile 2012 n.44

Decreto Delegato 14 maggio 2012 n.53

Legge 21 maggio 2012 n.54

Decreto Delegato 10 agosto 2012 n.130

Decreto Delegato 28 settembre 2012 n.139

Decreto Delegato 27 dicembre 2012 n.152

Decreto Delegato 16 gennaio 2013 n.3

Decreto Delegato 6 marzo 2013 n.21

Decreto Delegato 25 aprile 2014 n.64

Decreto Delegato 24 luglio 2014 n.119

Legge 29 luglio 2014 n.125

Decreto Delegato 13 ottobre 2015 n.153

Decreto Delegato 6 maggio 2016 n.58

Decreto Delegato 1 marzo 2018 n.22

Decreto Delegato 20 maggio 2019 n.82

Decreto Delegato 4 dicembre 2020 n.209

Decreto Delegato 28 gennaio 2021 n.11

Legge 2 febbraio 2021 n.17

Decreto Delegato 20 settembre 2021 n.162

Decreto Delegato 29 settembre 2021 n.169

Legge 22 dicembre 2021 n.207

Decreto Delegato 24 gennaio 2022 n. 10

Legge 28 gennaio 2022 n.12



Decreto Delegato 29 aprile 2022 n.73



TESTO COORDINATO

DECRETO DELEGATO 6 marzo 2013 n.21

DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO RETRIBUTIVO DEI DIRIGENTI E DEI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO

Art. 1

(Ambito di applicazione)

- 1. Il presente decreto delegato disciplina la retribuzione dirigenziale in applicazione dell'articolo 19 della Legge 31 luglio 2009 n.108, con riferimento alle posizioni di Dirigente previste dall'Allegato 1 e di Direttore di Dipartimento.
- 2. Il trattamento retributivo di cui all'articolo 19 della Legge n.108/2009 e disciplinato dal presente decreto delegato è di seguito indicato anche come "nuovo regime" o "nuovo regime retributivo".
- 3. La retribuzione prevista dalla Legge 23 ottobre 1990 n.118 è di seguito indicata anche come "vecchio regime" o "vecchio regime retributivo".
- 4. Il nuovo regime retributivo non si applica ai Dirigenti che, trovandosi nelle condizioni di cui all'articolo 24, comma 3, della Legge n.108/2009, non esercitino l'opzione ivi prevista per tale trattamento.
- 5. Qualora l'opzione di cui al comma 4 sia esercitata, il nuovo trattamento retributivo è erogato a partire dal mese successivo a quello della dichiarazione.
- 6. Nell'ambito del Settore Pubblico Allargato, il nuovo regime non si applica alle posizioni dirigenziali degli appartenenti al Corpo Sanitario, del Dirigente dell'Authority per l'autorizzazione, l'accreditamento e la qualità dei servizi sanitari, socio-sanitari e socio-educativi, dei membri del Comitato Esecutivo dell'Istituto per la Sicurezza Sociale (ISS), dei membri della Direzione Generale della Funzione Pubblica (DGFP) e degli appartenenti alla carriera diplomatica, per i quali valgono le speciali norme di riferimento, anche relativamente alle modalità di accesso alla funzione dirigenziale.
- 7. Il nuovo regime non si applica al Direttore dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (AASS) ed al Dirigente dell'Ufficio Tributario. I bandi di concorso o di selezione relativi alle posizioni dirigenziali di cui al presente comma specificano il trattamento retributivo applicato.
- 8. Fatto salvo quanto previsto da norme speciali e dal comma 9, il trattamento retributivo del personale di cui ai commi 6 e 7 deve, comunque, prevedere una componente variabile correlata al raggiungimento di obiettivi ed i relativi contratti devono disciplinare, anche mediante il richiamo di altre norme, le modalità di valutazione della prestazione e l'eventuale recesso anticipato dal rapporto per mancato o insufficiente raggiungimento degli obiettivi.
- 9. Nelle more dell'entrata in vigore delle norme di revisione previste dall'articolo 1, commi 4 e 5 dell'Allegato A alla Legge 5 dicembre 2011 n.188, agli appartenenti alla carriera diplomatica preposti alla direzione, a tempo determinato, di Unità Organizzativa del Dipartimento Affari Esteri si applica, per il periodo di copertura della posizione dirigenziale, il vecchio regime retributivo. Tali norme di revisione regoleranno le modalità di valutazione della prestazione e le conseguenze del mancato o insufficiente raggiungimento degli obiettivi.



Gli importi delle voci retributive di cui al presente decreto delegato sono lordi 10. mensili ed erogati per tredici mensilità, salvo quanto sia ivi diversamente ed espressamente indicato, e sono modificabili con decreto delegato anche in relazione alle rivalutazioni previste nel Contratto Collettivo di Pubblico Impiego.¹

¹ Testo originario

- Il presente decreto disciplina la retribuzione dirigenziale in applicazione dell'articolo 19 della Legge 31 luglio 2009 n. 108, con riferimento alle posizioni di Dirigente previste dall'allegato 1 al presente decreto e di Direttore di Dipartimento.
- Il trattamento retributivo di cui all'articolo 19 della Legge 108/2009 e disciplinato dal presente decreto è di seguito indicato anche come "nuovo regime" o "nuovo regime retributivo".
- La retribuzione prevista dalla Legge 23 ottobre 1990 n. 118 è di seguito indicata anche come "vecchio regime" o "vecchio regime retributivo".
- 4. Il nuovo regime retributivo non si applica ai Dirigenti che, trovandosi nelle condizioni di cui all'articolo 24, comma 3, della Legge 108/2009, non esercitino l'opzione ivi prevista per tale trattamento.
- Qualora l'opzione di cui al comma che precede sia esercitata, il nuovo trattamento retributivo è erogato a 5. partire dal mese successivo a quello della dichiarazione.
- Nell'ambito del Settore Pubblico Allargato, il nuovo regime non si applica alle posizioni dirigenziali degli appartenenti al Corpo Sanitario, dei membri del Comitato Esecutivo dell'ISS, della Direzione Generale della Funzione Pubblica (DGFP) e della carriera diplomatica, per le quali tutte valgono le speciali norme di riferimento. Fatto salvo l'obbligo di applicazione della struttura retributiva di cui alla Legge 31 luglio 2009 n.108, il nuovo regime non si applica, altresì, ai Dirigenti nominati dal Consiglio Grande e Generale, al Direttore dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (A.A.S.S.) ed al Direttore dell'Ente Poste.
- Gli importi delle voci retributive di cui al presente decreto sono lordi mensili ed erogati per tredici mensilità, salvo quanto sia ivi diversamente ed espressamente indicato, e sono modificabili con decreto delegato anche in relazione alle rivalutazioni previste nel Contratto Collettivo di Pubblico Impiego.¹

Modifiche legislative

DECRETO DELEGATO 4 dicembre 2020 n.209, Art.2

L'articolo 1 del Decreto Delegato 6 marzo 2013 n.21 è così sostituito:

"Art. 1

(Ambito di applicazione)

- Il presente decreto delegato disciplina la retribuzione dirigenziale in applicazione dell'articolo 19 della Legge 1. 31 luglio 2009 n.108, con riferimento alle posizioni di Dirigente previste dall'Allegato 1 e di Direttore di Dipartimento.
- Il trattamento retributivo di cui all'articolo 19 della Legge n.108/2009 e disciplinato dal presente decreto delegato è di seguito indicato anche come "nuovo regime" o "nuovo regime retributivo".
- La retribuzione prevista dalla Legge 23 ottobre 1990 n.118 è di seguito indicata anche come "vecchio regime" o "vecchio regime retributivo".
- Il nuovo regime retributivo non si applica ai Dirigenti che, trovandosi nelle condizioni di cui all'articolo 24, 4. comma 3, della Legge n.108/2009, non esercitino l'opzione ivi prevista per tale trattamento.
- Qualora l'opzione di cui al comma 4 sia esercitata, il nuovo trattamento retributivo è erogato a partire dal mese 5. successivo a quello della dichiarazione.
- Nell'ambito del Settore Pubblico Allargato, il nuovo regime non si applica alle posizioni dirigenziali degli appartenenti al Corpo Sanitario, dei membri del Comitato Esecutivo dell'Istituto per la Sicurezza Sociale (ISS), dei membri della Direzione Generale della Funzione Pubblica (DGFP), degli appartenenti alla carriera diplomatica ed ai dirigenti nominati dal Consiglio Grande e Generale, per i quali valgono le speciali norme di riferimento, anche relativamente alle modalità di accesso alla funzione dirigenziale.
- Il nuovo regime non si applica al Direttore dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (AASS) ed al Dirigente dell'Ufficio Tributario. I bandi di concorso o di selezione relativi alle posizioni dirigenziali di cui al presente comma specificano il trattamento retributivo applicato.
- Fatto salvo quanto previsto da norme speciali e dal comma 9, il trattamento retributivo del personale di cui ai commi 6 e 7 deve, comunque, prevedere una componente variabile correlata al raggiungimento di obiettivi ed i relativi contratti devono disciplinare, anche mediante il richiamo di altre norme, le modalità di valutazione della prestazione e l'eventuale recesso anticipato dal rapporto per mancato o insufficiente raggiungimento degli obiettivi.



(Retribuzione di base)

1. La retribuzione di base di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a) della Legge 108/2009 è fissata in € 2.900,00 (duemilanovecento/00).

Art. 3

(Scatti di anzianità)

- 1. Gli scatti di anzianità sono dieci con progressione biennale. L'importo di ciascuno degli scatti di anzianità è pari a € 80,00 (ottanta/00).
- 2. Il Dirigente matura gli scatti di anzianità, di cui al precedente comma, qualora sia Dirigente in organico o inquadrato, ai sensi dell'articolo 69 della Legge 188/2011, a tempo indeterminato oppure qualora sia Dirigente incaricato a contratto ma già in organico in altra qualifica o inquadrato, ai sensi del medesimo articolo 69 della Legge 188/2011, a tempo indeterminato in un profilo di ruolo nel Settore Pubblico Allargato. Il Dirigente che non sia titolare di rapporto d'organico o a tempo indeterminato in qualunque qualifica o profilo di ruolo nel Settore Pubblico Allargato matura gli scatti di anzianità esclusivamente in relazione al servizio prestato in posizioni dirigenziali nel Settore Pubblico Allargato.
- 3. L'anzianità maturata in posizione dirigenziale è computata ai fini della progressione di carriera su posizioni di ruolo o, ai sensi dell'articolo 69 della Legge 188/2011, a tempo indeterminato di pubblico impiego.
- 4. L'incarico dirigenziale comporta la rivalutazione dell'importo degli scatti di anzianità maturati in altra qualifica/PDR nel Settore Pubblico Allargato, per il periodo dell'incarico medesimo.

Art. 4

(Retribuzione di Posizione)

9. Nelle more dell'entrata in vigore delle norme di revisione previste dall'articolo 1, commi 4 e 5 dell'Allegato A alla Legge 5 dicembre 2011 n.188, agli appartenenti alla carriera diplomatica preposti alla direzione, a tempo determinato, di Unità Organizzativa del Dipartimento Affari Esteri si applica, per il periodo di copertura della posizione dirigenziale, il vecchio regime retributivo. Tali norme di revisione regoleranno le modalità di valutazione della prestazione e le conseguenze del mancato o insufficiente raggiungimento degli obiettivi.

DECRETO DELEGATO 29 aprile 2022 n.73, Art.3 comma 1

1. L'articolo 1, comma 6 del Decreto Delegato 6 marzo 2013 n.21, come, da ultimo modificato dall'articolo 2 del Decreto Delegato 4 dicembre 2020 n.209, è così sostituito:

"6. Nell'ambito del Settore Pubblico Allargato, il nuovo regime non si applica alle posizioni dirigenziali degli appartenenti al Corpo Sanitario, del Dirigente dell'Authority per l'autorizzazione, l'accreditamento e la qualità dei servizi sanitari, socio-sanitari e socio-educativi, dei membri del Comitato Esecutivo dell'Istituto per la Sicurezza Sociale (ISS), dei membri della Direzione Generale della Funzione Pubblica (DGFP) e degli appartenenti alla carriera diplomatica, per i quali valgono le speciali norme di riferimento, anche relativamente alle modalità di accesso alla funzione dirigenziale."

^{10.} Gli importi delle voci retributive di cui al presente decreto delegato sono lordi mensili ed erogati per tredici mensilità, salvo quanto sia ivi diversamente ed espressamente indicato, e sono modificabili con decreto delegato anche in relazione alle rivalutazioni previste nel Contratto Collettivo di Pubblico Impiego.".



- 1. La retribuzione di posizione di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b) della Legge 108/2009 è espressa in parametri che tengono conto, secondo criteri oggettivi, della complessità della posizione ricoperta, ai sensi della norma citata.
- 2. Nell'Allegato 1 al presente decreto, a ciascuna Unità Organizzativa (UO), per la quale sia prevista la retribuzione di posizione nell'Allegato A alla Legge 188/2011, è associato il relativo parametro.
- 3. Tali parametri corrispondono agli importi di cui di seguito:
- a) Parametro 1 € 400,00 (quattrocento/00);
- b) Parametro 2 € 700,00 (settecento/00);
- c) Parametro 3 € 1.100,00 (millecento/00).
- 4. Le eventuali rivalutazioni e modifiche degli importi di cui al precedente comma ed ai sensi dell'articolo 1, comma 2, devono tenere conto della necessità di contenere la spesa complessiva e di diversificare la retribuzione di posizione in relazione alla complessità della UO diretta.
- 5. La retribuzione di posizione è modificata in occasione ed in coerenza con le modifiche delle funzioni dell'UO ai sensi dell'articolo 7, commi 2 e 3 della Legge 188/2011.

(Retribuzione di Risultato)

- 1. La retribuzione di risultato di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c) della Legge 108/2009, è prevista a seguito della predeterminazione di obiettivi che il Dirigente sia eventualmente tenuto a conseguire nella UO diretta nel corso e/o entro il termine del periodo considerato. La retribuzione di risultato è, pertanto, prevista solo qualora siano predeterminati gli obiettivi per la funzione dirigenziale ricoperta e la sua erogazione è condizionata all'esito positivo della valutazione dei risultati, nella misura corrispondente al raggiungimento totale o parziale dei risultati medesimi.
- 2. A tali obiettivi è associato un compenso dell'importo massimo corrispondente al 30% della retribuzione di posizione nel periodo considerato.
- 3. Gli obiettivi possono essere specifici per l'assegnazione o generali nell'ambito delle attività complessivamente demandate all'amministrazione; in questo secondo caso, gli obiettivi si intendono definiti a livello generale ancorché non siano esplicitati nell'incarico/contratto.
- 4. Non possono essere considerati in nessun modo obiettivi di cui al presente articolo, i compiti e le attività istituzionali dell'UO e/o del Dirigente e pertanto per tali compiti ed attività non può essere prevista ed erogata la retribuzione di risultato.
- 5. Gli obiettivi sono individuati ed il budget per il loro raggiungimento è definito secondo le attribuzioni e le norme vigenti in ambito organizzativo e le direttive impartite dalla Direzione Generale della Funzione Pubblica.
- 6. La verifica circa il raggiungimento totale o parziale degli obiettivi al termine del periodo prestabilito, nonché la valutazione dell'importo del budget da erogare sono effettuate dalla DGFP sulla base di criteri prestabiliti, secondo i principi di cui all'articolo 22 della Legge 108/2009 e le norme vigenti in materia.

Art. 6



(Indennità di contratto a termine)

- 1. L'indennità di contratto a termine, di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d) della Legge 108/2009, è eventualmente prevista per i soli Dirigenti che non siano titolari di rapporto d'organico o a tempo indeterminato in qualunque qualifica o profilo di ruolo nel Settore Pubblico Allargato.
- 2. Qualora essa sia prevista, l'importo di tale indennità è contrattato fra le parti, fermi restando l'obiettivo di contenimento della spesa pubblica ed il riferimento alla collocazione e reperibilità delle professionalità nel mercato del lavoro. L'importo non può comunque superare la cifra della retribuzione di posizione prevista per la UO interessata.

Art. 7

(Retribuzione per l'assegnazione in staff)

- 1. La retribuzione per l'assegnazione di Dirigenti in staff in via esclusiva, ai sensi dell'articolo 21 della Legge 108/2009, comprende la retribuzione di base, gli scatti di anzianità e l'eventuale retribuzione di risultato per il raggiungimento degli obiettivi attribuiti con l'assegnazione ed eventualmente conseguiti nell'ambito di Progetti della DGFP ai sensi delle pertinenti norme in materia.
- 2. Fermo restando che la retribuzione di risultato di cui al comma che precede è legata al raggiungimento degli obiettivi, il suo importo massimo è concordato con il Dirigente nel caso di assegnazione in staff di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) della Legge 108/2009 ma senza superare l'importo che risulterebbe dalla somma della retribuzione di posizione-parametro 1) e del massimo della retribuzione di risultato ad essa legata; non può essere superiore alla retribuzione di posizione-parametro 1) negli altri casi previsti nel medesimo comma.
- 3. L'assegnazione in staff contestuale alla direzione di UO, è da intendersi quale responsabilità e partecipazione a Gruppi di Progetto di cui alle pertinenti norme in materia. 2

Art. 8

(Retribuzione dei Direttori di Dipartimento)

- 1. La retribuzione del Direttore di Dipartimento, qualora tale funzione sia esercitata a tempo pieno ed in via esclusiva ai sensi dell'articolo 20, comma 5 della Legge 188/2011, è strutturata con le medesime voci retributive previste dall'articolo 19 della Legge 108/2009, con i seguenti importi:
- a) la retribuzione di base è pari a € 3.100,00 (tremilacento/00);
- b) la retribuzione di posizione è pari a € 550,00 (cinquecentocinquanta/00);

² Si veda LEGGE 28 gennaio 2022 n.12, Allegato 1, Art.1 comma 4

[&]quot;4. All'Avvocato dello Stato di ruolo ed all'Avvocato dello Stato assunto definitivamente a tempo indeterminato su tale PDR spetta il trattamento economico previsto dall'articolo 7 del Decreto Delegato 6 marzo 2013 n.21 per i dirigenti rientranti nel nuovo regime retributivo ed assegnati in staff in via esclusiva, ad esclusione della voce relativa alla retribuzione di risultato. All'Avvocato dello Stato assunto a tempo indeterminato in prova ed a quello in servizio, in forza di incarico o sostituzione, a tempo determinato su tale PDR si applica il trattamento retributivo previgente alla novella di cui al precedente periodo, fatto salvo quanto previsto al seguente comma 5."



- c) l'eventuale retribuzione di risultato è applicata nei termini indicati dall'articolo 5;
- d) l'eventuale indennità di contratto a termine ha l'importo massimo di € 500,00 (cinquecento/00).
- 2. Per gli scatti di anzianità si applica l'articolo 3 del presente decreto.
- 3. Qualora l'incarico di Direttore di Dipartimento sia affidato a tempo pieno ed in via esclusiva a dirigente che, trovandosi nelle condizioni di cui all'articolo 24, comma 3 della Legge 108/2009, non abbia optato per il nuovo regime retributivo, il dirigente può mantenere la propria retribuzione o scegliere la retribuzione di cui ai commi che precedono per la durata dell'incarico.

(Retribuzione per il contestuale incarico di Dirigente e di Direttore di Dipartimento)

- 1. Al Dirigente di UO assoggettato al nuovo regime retributivo che ricopra contestualmente, ai sensi dell'articolo 20, comma 5 della Legge 188/2011, l'incarico di Direttore di Dipartimento, anche per sostituzione interna ai sensi di quanto previsto dall'articolo 21, commi 2 e 3 della Legge 188/2011, spettano oltre alla retribuzione prevista per la dirigenza della UO:
- a) la differenza tra la retribuzione di base prevista per i Direttori di Dipartimento e la retribuzione di base dirigenziale;
- b) l'eventuale differenza tra la retribuzione di posizione prevista per il Dipartimento affidato e la retribuzione di posizione prevista per la UO diretta;
- c) l'eventuale retribuzione di risultato prevista per il raggiungimento degli obiettivi affidati in veste di Direttore di Dipartimento;
- 2. La retribuzione del Dirigente di UO assoggettato al vecchio regime retributivo che ricopra contestualmente l'incarico di Direttore di Dipartimento, anche per sostituzione temporanea, è integrata con:
- a) l'eventuale differenza tra la retribuzione di base prevista per i Direttori di Dipartimento e il piede retributivo percepito;
- b) l'eventuale retribuzione di risultato prevista per il raggiungimento degli obiettivi affidati in veste di Direttore di Dipartimento.

Art. 10

(Gruppi di Progetto)

- 1. Ai Dirigenti Responsabili di Progetto o che partecipino a Gruppi di Progetto, così come regolati dalle pertinenti norme, spettano i riconoscimenti eventualmente e preventivamente previsti per i risultati, se e nella misura in cui gli obiettivi siano raggiunti.
- 2. Si applicano le norme di cui al precedente articolo 5, commi 4, 5 e 6.

Art. 11

(Contestuale direzione di Unità Organizzative)

1. Per la temporanea contestuale direzione di due Unità Organizzative, per le quali sia prevista la retribuzione di posizione dirigenziale dall'Allegato A alla Legge 188/2011, al dirigente soggetto al nuovo regime retributivo spetta la retribuzione di posizione



eventualmente più favorevole, un compenso aggiuntivo pari a € 200,00 (duecento/00) e le eventuali retribuzioni di risultato previste per entrambe le UO dirette.

- 2. Nel caso di cui al comma che precede, il Dirigente che, avendone facoltà, non abbia optato per il nuovo regime retributivo, ha diritto a percepire l'eventuale retribuzione di risultato prevista per entrambe le UO ai sensi dell'articolo 5.
- 3. La contestuale direzione di due UO è ammessa in via temporanea in previsione dell'eventuale accorpamento e/o trasformazione delle UO interessate da attuarsi con i provvedimenti previsti dalla Legge 188/2011 nonché per sopperire ad assenze temporanee di durata superiore a tre mesi ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della Legge n.108/2009. Decorso il periodo massimo di un anno, la contestuale direzione decade ed il dirigente resta assegnato alla UO che risulti affidata in via principale a termini di nomina e contratto.

Art. 12

(Disposizioni diverse)

- 1. Ai fini del calcolo della liquidazione di fine servizio si considerano esclusivamente la retribuzione di base di cui all'articolo 2 e gli scatti di anzianità di cui all'articolo 3.
- 2. Alla retribuzione dirigenziale del nuovo regime non sono applicati la decurtazione ai fini del cosiddetto "salario d'accesso" e quanto previsto dall'articolo 75, primo comma della Legge 22 dicembre 2010 n. 194 e decreto delegato applicativo.

Art. 13

(Norme di Coordinamento)

- 1. La retribuzione dirigenziale vecchio regime, resta applicabile ai Dirigenti che, trovandosi nelle condizioni di cui all'articolo 24, comma 3 della Legge 108/2009, non esercitino l'opzione per il trattamento retributivo di cui al presente decreto, fermo restando che sono comunque esclusi eventuali indennità e compensi ad personam così come previsto dal medesimo comma 3.
- 2. La retribuzione dirigenziale vecchio regime continua a costituire il riferimento per il calcolo delle retribuzioni previste dall'Allegato F alla Legge Organica e dalle altre norme speciali applicabili a posizioni diverse da quelle regolate dal presente decreto, qualora tali norme speciali facciano espresso riferimento alla retribuzione di cui alla Legge 118/1990.
- 3. Salva diversa norma, la retribuzione dirigenziale vecchio regime si applica anche al Dirigente in ruolo su posizioni dirigenziali non più previste dall'Allegato A alla Legge 188/2011.
- 4. La retribuzione dirigenziale vecchio regime, resta soggetta agli aggiornamenti e alle modifiche di legge e contratto collettivo.

Art. 14

(Norme transitorie)



- 1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 del Decreto Delegato 16 gennaio 2013 n.3, stante il differimento ivi previsto, in ragione delle differenti funzioni delle UO sostituite o trasformate rispetto a quelle delle UO da avviare, nonché in considerazione della trasformazione in corso della UO Poste e Telecomunicazioni in Ente Autonomo ai sensi della Legge 21 maggio 2012 n.54, l'Allegato 1 al presente decreto indica con apposite "Note" la retribuzione di posizione da applicare in via transitoria ai Dirigenti delle UO che saranno sostituite o trasformate.
- 2. Le predette "Note" indicano, altresì, la retribuzione di posizione da applicare al Dirigente di costituenda nuova UO derivante dall'accorpamento di UO esistenti previsto dagli articoli 44 e 45 della Legge n.188/2011.

(Decorrenza)

- 1. Il presente decreto esplica i suoi effetti a decorrere dal 1° maggio 2012 con la decadenza, a partire da tale data, dei trattamenti economici già in corso disposti con delibera o contratto ad personam, in applicazione dell'articolo 24, comma 1 della Legge 108/2009.
- 2. E' prorogato il trattamento di legge e contratto già vigente ed in corso per il Capo del Personale durante il periodo transitorio di cui all'articolo 74 della Legge 188/2011.
- 3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi sulla base delle norme del Decreto Delegato 14 maggio 2012 n.53 reiterato con Decreti Delegati n.130/2012, n.139/2012 e n.152/2012, soppresse o modificate dal presente decreto delegato.



ALLEGATO N. 1

PARAMETRI RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENZIALE

Allegato A Legge 188/2011	Unità Organizzativa	Parametro
Art. 4, comma 3	Direzione Affari Giuridici	1
Art. 8, comma 3, lettera b)	Ufficio Segreteria Istituzionale	2
	[Ufficio Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato] ³	
Art.10, comma 3, lettera b)	Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali	2
	Avvocatura dello Stato ⁴	[3]5
Art.14, comma 3, lettera b)	Direzione della Finanza Pubblica	3
Art.15, comma 3, lettera b)	Contabilità di Stato	2
Art.17, comma 3, lettera b)	Ufficio Tributario	3
Art.18, comma 3, lettera b)	Ufficio del Registro e Conservatoria	2
	[Ufficio Filatelico e Numismatico] ⁶	

³ Testo originario

Teste of Billario		
Art. 9, comma 3, lettera b)	Ufficio Segreteria Esecutiva del Congresso di	1
Art. 9, comma 3, lettera b)	Stato	

Si veda il DECRETO DELEGATO 24 gennaio 2022 n.10 Art. 20 comma 2

⁴ Testo originario

Art.11, comma 3, lettera b)	Avvocatura dello Stato	2	Ì

Si veda LEGGE 28 gennaio 2022 n.12, Art.9 comma 4

⁵ Si veda **LEGGE 28 gennaio 2022 n.12, Art.9 comma 4**

"4. Alla posizione dirigenziale di Avvocato Generale dello Stato si applica il trattamento retributivo di cui al Decreto Delegato 6 marzo 2013 n.21 con retribuzione di posizione a parametro 3. *Omissis*".

⁶ Testo originario

Art.19, comma 3, lettera b)	Ufficio Filatelico e Numismatico	1
-----------------------------	----------------------------------	---

Si veda LEGGE 22 dicembre 2021 n.207, Art. 66

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, la denominazione di "Comitato Tecnico Artistico dell'Ufficio Filatelico e Numismatico" di cui al Decreto Delegato 25 aprile 2014 n.64 è modificata in "Comitato Tecnico Artistico". A decorrere dalla predetta data i richiami all'UO Ufficio Filatelico e Numismatico ed al Dirigente dell'UO Ufficio Filatelico e Numismatico contenuti nel Decreto Delegato n.64/2014 sono sostituiti rispettivamente da Poste San Marino S.p.A. e dal Direttore Generale di Poste San Marino S.p.A.. Il programma delle emissioni filateliche e numismatiche di cui all'articolo 7 del Decreto Delegato n.64/2014 è approvato dal Consiglio di Amministrazione di Poste San Marino S.p.A., in accordo con la Segreteria di Stato per le Finanze ed il Bilancio. (omissis)

[&]quot;L'articolo 9 dell'Allegato A alla Legge n.188/2011 e successive modifiche e l'articolo 5 del Titolo II, Capo I, Sezione III dell'Allegato B al Decreto Delegato n.162/2021 sono abrogati."

[&]quot;4. Alla posizione dirigenziale di Avvocato Generale dello Stato si applica il trattamento retributivo di cui al Decreto Delegato 6 marzo 2013 n.21 con retribuzione di posizione a parametro 3. *Omissis*".



Art.22, comma 3, lettera b)	Ufficio Attività Economiche ⁷	[3]8
Art.23, comma 3, lettera b)	Ufficio Attività di Controllo ⁹	210
Art.24, comma 3, lettera b)	Ufficio di Stato Brevetti e Marchi	1
	[Ufficio del Lavoro] ¹¹	
Art.26, comma 3, lettera b)	Ufficio Registro Automezzi e Trasporti 12	2
Art.27, comma 3, lettera b)	Ufficio per il Lavoro e le Politiche Attive e Centro di Formazione Professionale ¹³	1
Art.29, comma 3, lettera b)	Ufficio Gestione Risorse Agricole e Ambientali - UGRAA ¹⁴	2
Art.30, comma 3, lettera b)	Ufficio Pianificazione Territoriale e per l'Edilizia – UPTE ¹⁵	2

⁷ Testo originario

Art.22, comma 3, lettera b)	Ufficio Industria, Artigianato e Commercio	2
-----------------------------	--	---

Si veda DECRETO DELEGATO 1 marzo 2018 n.22, art. 5.

⁸ Si veda **DECRETO DELEGATO 1 marzo 2018 n.22, Articolo 9 comma 1**

"1. Al Dirigente della UO "Ufficio Attività Economiche" è riconosciuto per la retribuzione di posizione il parametro 3 di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b) del Decreto Delegato 6 marzo 2013 n. 21.".

⁹ Testo originario

Art.23, comma 3, lettera b)	Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle Attività	2
	Economiche	_

Si veda il **DECRETO DELEGATO 1 marzo 2018 n.22 articoli 3 e 6**

¹⁰ Si veda **DECRETO DELEGATO 1 marzo 2018 n.22, Articolo 9 comma 2**

"2. Al Dirigente della UO "Ufficio Attività di Controllo" è riconosciuto per la retribuzione di posizione il parametro 2 di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b) del Decreto Delegato 6 marzo 2013 n. 21.".

¹¹ Testo originario

Art.25, comma 3, lettera b)	Ufficio del Lavoro	2
-----------------------------	--------------------	---

Si veda DECRETO DELEGATO 1 marzo 2018 n.22 art. 11

1. Dalla data di decorrenza dell'efficacia delle disposizioni di cui al presente decreto delegato è abrogato l'articolo 25 dell'Allegato A della Legge 5 dicembre 2011 n.188, così come modificato dall'articolo 2 dell'Allegato 1 al Decreto Delegato 24 luglio 2014 n. 119.

¹² Testo originario

Art.26, comma 3, lettera b)	Ufficio Trasporti	2
-----------------------------	-------------------	---

Si veda Decreto Delegato 24 luglio 2014 n.119, Allegato 1, Articolo 3.

¹³ Testo originario

<u> </u>			
Art.27, comma 3, lettera b)	Centro di Formazione Professionale	1	ı

Si vedano DECRETO DELEGATO 1 marzo 2018 n.22 art.6 bis e DECRETO DELEGATO 24 gennaio 2022 n.10, Art. 8.

¹⁴ Testo originario

Art.29, comma 3, lettera b)	Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole ¹⁴	2
-----------------------------	---	---

Si veda DECRETO DELEGATO 28 gennaio 2021 n.11 Art.1.

12

¹⁵ Testo originario



[Art.31, comma 3, lettera b)] ¹⁶	Ufficio Tecnico del Catasto e Cartografia ¹⁷	1
[Art.32, comma 3, lettera b)] ¹⁸	[Ufficio Prevenzione Ambiente e Vigilanza del Territorio - UPAV] ¹⁹	2
Art.33, comma 3, lettera b)	Servizio di Protezione Civile	2
	[Ufficio Prevenzione e Ambiente] 20	
Art.38, comma 3, lettera b)	UO Nido per l'Infanzia ²¹	2

Art.30, comma 3, lettera b)	Ufficio Pianificazione Territoriale	2
-----------------------------	-------------------------------------	---

Si veda DECRETO DELEGATO 28 gennaio 2021 n.11 Art.1

¹⁷ Testo originario

<u>-</u>		
Art.31, comma 3, lettera b)	Ufficio Tecnico del Catasto	1

Si veda DECRETO DELEGATO 28 gennaio 2021 n.11 Art.1

19 Testo originario

Art.32, comma 3, lettera b)	Ufficio per l'Edilizia	2	ĺ

Si veda DECRETO DELEGATO 28 gennaio 2021 n.11 Art.1

²⁰ Testo originario

Art.35, comma 3, lettera b)	Ufficio Prevenzione e Ambiente	2
-----------------------------	--------------------------------	---

Si veda DECRETO DELEGATO 20 maggio 2019 n.82 Art. 7

1. Le funzioni di cui al comma 2, che afferiscono all'Ufficio Prevenzione e Ambiente, sono trasferite all'ISS, e più precisamente, sino all'adozione del nuovo Atto Organizzativo ISS al Dipartimento Prevenzione ISS, che è pertanto tenuto a verificare, in autonomia o in collaborazione con altre UO dell'amministrazione, l'applicazione delle norme vigenti in materia ambientale, vigilando sul territorio e sulle attività antropiche, monitorando le diverse componenti ambientali. Le competenze contenute nelle norme vigenti in materia di tutela e vigilanza dell'ambiente naturale e costruito, ricomprese quelle di cui all'articolo 6 del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n.44 e successive modifiche, sono da intendersi attribuite al Dipartimento Prevenzione ISS sino all'adozione del nuovo Atto Organizzativo ISS. *Omissis*

3. Norma di coordinamento e di indirizzo:

- a) i richiami contenuti nelle norme vigenti all'Unità Operativa Gestione Ambientale e all'Ufficio Prevenzione e Ambiente per le funzioni di cui al comma 2, sono da intendersi riferite all'ISS.
- a bis) sino all'adozione del nuovo Atto Organizzativo ISS è costituita, nel Dipartimento Prevenzione ISS, all'interno dell'Unità Organizzativa Complessa (UOC) Sanità Pubblica, una nuova Unità Organizzativa Semplice (UOS) denominata "Gestione Ambientale". Tale UOS è retta dal Responsabile della soppressa Unità Operativa Gestione Ambientale sino alla copertura definita della specifica posizione che verrà istituita nell'ambito della revisione del fabbisogno generale del Settore Pubblico Allargato.

Si veda DECRETO DELEGATO 20 maggio 2019 n.82 Art. 9:

(Abrogazioni)

1. Dalla data di decorrenza dell'efficacia delle disposizioni di cui al presente decreto delegato sono abrogati gli articoli 34, 35 e 36 dell'Allegato A della Legge 5 dicembre 2011 n. 188.

²¹ Testo originario

Art.38, comma 3, lettera b)	Servizi Socio Educativi per la Prima Infanzia	2
-----------------------------	---	---

Si veda DECRETO DELEGATO 24 gennaio 2022 n.10 Art. 20

¹⁶ Il riferimento deve intendersi all'articolo 32 comma 3 lettera b)

¹⁸ Il riferimento deve intendersi all'articolo 31 comma 3 lettera b)



Art.39, comma 3, lettera b)	Scuola d'Infanzia	2
Art.40, comma 3, lettera b)	Scuola Elementare	2
Art.41, comma 3, lettera b)	UO Scuola Media ²²	2
Art.42, comma 3, lettera b)	UO Scuola Superiore ²³	2
Art.44, comma 3, lettera b)	Istituti Culturali ²⁴	[3] 25
	[Archivio di Stato] ²⁶	
	[Musei di Stato] ²⁷	

1. In linea con quanto già stabilito dall'articolo 1, comma 1, del Decreto Delegato 29 settembre 2021 n.169, le denominazione delle UO di cui agli articoli 38, 41 e 42 dell'Allegato A alla Legge n.188/2011 sono rispettivamente variate in UO Nido per l'Infanzia, UO Scuola Media e UO Scuola Superiore.

²²Testo originario

Art.41, comma 3, lettera b)	Scuola Media Inferiore	2

Si veda DECRETO DELEGATO 24 gennaio 2022 n.10 Art. 20

1. In linea con quanto già stabilito dall'articolo 1, comma 1, del Decreto Delegato 29 settembre 2021 n.169, le denominazione delle UO di cui agli articoli 38, 41 e 42 dell'Allegato A alla Legge n.188/2011 sono rispettivamente variate in UO Nido per l'Infanzia, UO Scuola Media e UO Scuola Superiore.

²³ Testo originario

Si veda DECRETO DELEGATO 24 gennaio 2022 n.10 Art. 20

1. In linea con quanto già stabilito dall'articolo 1, comma 1, del Decreto Delegato 29 settembre 2021 n.169, le denominazione delle UO di cui agli articoli 38, 41 e 42 dell'Allegato A alla Legge n.188/2011 sono rispettivamente variate in UO Nido per l'Infanzia, UO Scuola Media e UO Scuola Superiore.

²⁴ Testo originario

Art.44, comma 3, lettera b)	Biblioteca di Stato	1
-----------------------------	---------------------	---

Si veda Decreto Delegato 24 luglio 2014 n.119, Allegato 1, Articolo 7:

²⁵ Si veda Decreto Delegato 6 maggio 2016 n.58, Allegato 1, Articolo 2:

- 1. L'articolo 44, comma 3, lettera b) dell'Allegato A alla Legge n. 188/2011, come già sostituito dall'articolo 7 dell'Allegato 1 al Decreto Delegato 24 luglio 2014 n. 119, è così sostituito:
- "b) Retribuzione di posizione: Parametro 3 di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c) del Decreto Delegato 6 marzo 2013 n. 21".

²⁶ Testo originario

Art.45, comma 3, lettera b)	Archivio di Stato	1
-----------------------------	-------------------	---

Si veda Decreto Delegato 24 luglio 2014 n.119, Articolo 3, comma 3:

"3. Dalla data di decorrenza dell'efficacia delle disposizioni di cui al presente decreto delegato sono abrogati gli articoli 16, 45, 46 e 47 dell'Allegato A alla Legge 5 dicembre 2011 n. 188."

²⁷ Testo originario

Art.46, comma 3, lettera b)	Musei di Stato	2

Si veda Decreto Delegato 24 luglio 2014 n.119, Articolo 3, comma 3:

"3. Dalla data di decorrenza dell'efficacia delle disposizioni di cui al presente decreto delegato sono abrogati gli articoli 16, 45, 46 e 47 dell'Allegato A alla Legge 5 dicembre 2011 n. 188."



	[Ufficio Attività Sociali e Culturali] ²⁸	
Art.48, comma 3, lettera b)	Ufficio del Turismo	2
Art.50, comma 3, lettera b)	Ufficio Gestione Personale ²⁹	2
Art.51, comma 3, lettera b)	Ufficio Approvvigionamenti, contratti e protezione dei dati personali ³⁰	2
Art. 52, comma 3, lettera b)	Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica	2
Art.54, comma 3, lettera b)	Corpo di Polizia Civile	3
Art.55-bis, comma 3, lettera b)	Ufficio Centrale di Collegamento ³¹	1
Art.57, comma 5	A.A.S.L.P.	3
[Art.57, comma 6]	[Settore Edilizia A.A.S.L.P]. 32	

²⁸ Testo originario

Art.47, comma 3, lettera b)	Ufficio Attività Sociali e Culturali	1

Si veda Decreto Delegato 24 luglio 2014 n.119, Articolo 3, comma 3:

3. Dalla data di decorrenza dell'efficacia delle disposizioni di cui al presente decreto delegato sono abrogati gli articoli 16, 45, 46 e 47 dell'Allegato A alla Legge 5 dicembre 2011 n. 188.

²⁹ Testo originario

	Art.50, comma 3, lettera b)	Ufficio Gestione Personale PA	2	ì

Si veda DECRETO DELEGATO 24 gennaio 2022 n.10, Art. 12

30 Testo originario

Art.51, comma 3, lettera b)	Acquisti, Servizi Generali e Logistica	2

Si veda DECRETO DELEGATO 29 aprile 2022 n.73, Art. 2

"1. L'articolo 51 dell'Allegato A della Legge n.188/2011, come modificato dal Decreto Delegato 28 gennaio 2021 n.11, è così sostituito:

"Art.51

(Ufficio Approvvigionamenti, contratti e protezione dei dati personali)

- 4. Unità Organizzativa
- a) Prescrizioni speciali: le attività di duplicazione, fascicolazione documenti, preparazione pubblicazioni e spedizione saranno centralizzate per l'intero Settore Pubblico Allagato e regolate mediante protocolli operativi che disciplinino, tra l'altro, la ripartizione dei costi di funzionamento fra Pubblica Amministrazione, Aziende Autonome ed Enti Pubblici.
- b) Disposizioni e norme di coordinamento: i richiami nelle norme vigenti all'Ufficio Affissioni, all'Ufficio Spedizioni, alla UO Acquisti, Servizi Generali e Logistica Centrale Unica per gli Acquisti, all'UO Ufficio del Responsabile della Protezione dei Dati (Ufficio RPD) e all'UO Acquisti e Servizi Generali sono da intendersi riferiti all'UO di cui al presente articolo, così come i richiami al Provveditorato di Stato per le relative funzioni indicate al comma 2 del presente articolo."

³¹ Riga inserita dal DECRETO DELEGATO 29 aprile 2022 n.73, art. 3 comma 2

"2. Alla tabella di cui all'Allegato n.1 del Decreto Delegato n.21/2013 e successive modifiche è aggiunta, a seguito della riga relativa al Corpo di Polizia Civile, la seguente riga:

Art.55-bis, comma 3, lettera b)	Ufficio Centrale di Collegamento	1
---------------------------------	----------------------------------	---

32 Testo originario

Art.57, comma 6	Settore Edilizia A.A.S.L.P.	1

Si veda DECRETO DELEGATO 28 gennaio 2021 n.11 Art. 5:

1. L'articolo 57 dell'Allegato A della Legge n.188/2011 è così sostituito.



[Art.57, comma 7]	[Settore Viabilità e Bonifiche A.A.S.L.P.] ³³	
Art.58, comma 5	Esercizio A.A.S.S.	1
[Art.60, comma 3] ³⁴	Autorità per l'Aviazione Civile, la Navigazione Marittima e l'Omologazione ³⁵	1
Art.62, comma 4	Rettorato Università	1
Art.59	UOC Servizio Minori dell'ISS	1
Art.59	UOC Servizio Territoriale Domiciliare dell'ISS	1
Art.59	UOC Assistenza Residenziale Anziani dell'ISS	1

(Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici)

6. Il Dirigente Settore Edilizia dirige la UO preposta alle funzioni aziendali relative alla realizzazione e manutenzione delle opere pubbliche edili e impiantistiche e delle opere e attrezzature territoriali di interesse collettivo di cui cura, l'organizzazione ed il coordinamento. Titolo di Studio: Classi di Laurea magistrale in ingegneria civile, o ingegneria dei sistemi edilizi, o ingegneria della sicurezza o in architettura o ingegneria edile-architettura o architettura del paesaggio, con abilitazione professionale. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 23, comma 7 della Legge 31 luglio 2009 n.108. La posizione dirigenziale di cui al presente comma verrà sostituita dalla figura di Responsabile di Unità Operativa (RESUNIOP) a decorrere dal 1 luglio 2021.

33 Testo originario

Art.57, comma 7	Settore Viabilità e Bonifiche A.A.S.L.P.	1
-----------------	--	---

Si veda DECRETO DELEGATO 28 gennaio 2021 n.11 Art. 5:

1. L'articolo 57 dell'Allegato A della Legge n.188/2011 è così sostituito.

(Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici)

7. Il Dirigente Settore Viabilità e Bonifiche dirige la UO preposta alle funzioni aziendali relative alla viabilità, alle urbanizzazioni, agli interventi di bonifica e consolidamento, alla manutenzione del verde pubblico, dei parchi ed al rinverdimento calanchivo, di cui cura l'organizzazione ed il coordinamento. Titolo di Studio: Classi delle Lauree magistrali in ingegneria civile, o ingegneria dei sistemi edilizi, o ingegneria della sicurezza o in architettura o ingegneria edilearchitettura o architettura del paesaggio, con abilitazione professionale. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 23, comma 7 della Legge 31 luglio 2009 n.108. La posizione dirigenziale di cui al presente comma verrà sostituita dalla figura di Responsabile di Unità Operativa (RESUNIOP) a decorrere dall'1 luglio 2021.

³⁴ Il riferimento deve intendersi alla **LEGGE 29 LUGLIO 2014 N.125**

Si veda Legge 29 luglio 2014 n. 125, Articolo 72:

- 1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge ed in particolare: (omissis)
- articolo 60 Allegato A della Legge 5 dicembre 2011 n. 188. (omissis).

35 Testo originario

Art.60, comma 3	Ente Autorità per l'Aviazione Civile e la Navigazione	1
Art.00, comma 3	Marittima	1

Si veda la Legge 2 febbraio 2021 n.17, art.2 comma 1:

"L'Autorità per l'Omologazione, come individuata in via transitoria dall'articolo 31-bis del Decreto Delegato 13 ottobre 2015 n.153, è istituita presso l'Autorità per l'Aviazione Civile e la Navigazione Marittima che ne assume pertanto funzioni e poteri. La denominazione dell'ente diviene "Autorità per l'Aviazione Civile, la Navigazione Marittima e l'Omologazione".

[&]quot;Art. 57

[&]quot;Art. 57



Note legate al differimento di cui all'Allegato 2 del Decreto Delegato 16 gennaio 2013 n.3 ed alla trasformazione dell'UO Poste e Telecomunicazioni in Ente Autonomo:

- (1) fino all'avvio dell'Ufficio Trasporti, al Dirigente del corrente Ufficio Registro Automezzi (U.R.A.) è applicato il Parametro 1;
- (2) fino al trasferimento delle funzioni di cui all'art. 57, comma 2 lett.a) dell'Allegato A alla Legge n.188/2011 all'AASLP, al Dirigente del corrente Ufficio Progettazione del Dipartimento Territorio e Ambiente è applicato il Parametro 1;
- (3) fino all'attivazione dell'Ente Poste, al Direttore Generale Poste e Telecomunicazioni è applicato il parametro 2;
- (4) in virtù della corrispondenza tra nuove UO e precedenti uffici/servizi indicata nell'Allegato 1 al decreto 13/2012, ed in ragione delle specifiche loro caratteristiche, la retribuzione di posizione prevista nella superiore tabella per la nuova UO è applicata, fino al suo avvio, all'ufficio/servizio corrispondente.

Note legate all'accorpamento di UO esistenti:

(5) a seguito dell'accorpamento, da definirsi secondo le direttive emanate dal Congresso di Stato, della Biblioteca di Stato e dell'Archivio di Stato previsto dagli articolo 44 e 45 della Legge n.188/2011 al Dirigente della costituenda UO "Biblioteca e Archivio di Stato" sarà applicato il parametro 2.